

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 133

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - LANCIANI - SATTÀ Giovanni Antonio - COCCIU - CERA - GIAGONI

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore delle piccole e medie imprese della Sardegna attraverso agevolazioni sul trasporto merci su gomma delle materie prime, in favore delle aziende agricole, artigiane e piccoli commercianti

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente iniziativa si propone di promuovere nel territorio tutte le sinergie possibili per agevolare le piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, colpite da una serie di eventi che hanno inciso in maniera negativa sulla propria redditività.

Infatti, solo per citarne alcuni, già dall'inizio dell'anno si erano registrati aumenti sui prezzi dei trasporti navali, anche per effetto della normativa che prevede l'abbattimento delle immissioni di fumi inquinanti. Di conseguenza, per le imprese isolate, c'è stato un immediato rialzo dei prezzi di tutte le merci, in particolare delle materie prime.

Come se ciò non bastasse, l'emergenza causata dalla pandemia dovuta al Covid-19 ha messo letteralmente in ginocchio la quasi totalità delle aziende.

Queste realtà produttive, tessuto portante dell'economia sarda, già soffrono di per sé per la condizione di insularità, in quanto isolate dal resto dell'Italia e dall'Europa, e non sono di certo agevolate dalla viabilità interna estremamente disagiata. Tutte condizioni che portano un notevole aggravio dei costi.

Una congiuntura estremamente negativa, che risulta essere ancor più penalizzante per le zone interne, quelle con un tessuto economico-sociale più debole, mal collegate con porti, aeroporti e con le zone industriali più importanti dell'Isola.

Le cosiddette "isole all'interno dell'Isola".

Sono proprio queste aziende, e soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni, nonché quelle agricole, che prima di tutte le altre patiscono la crisi in atto, con maggiori spese e costi di trasporto dovute alla condizione di insularità. Inoltre, incide significativamente l'aggravio dell'ulteriore trasporto su gomma (il più costoso) all'interno del nostro territorio, imposto dalla dislocazione geografica di molte imprese sarde.

Tutte circostanze che fanno lievitare il costo dei trasporti dei materiali e dei loro prodotti.

La presente proposta mira pertanto ad agevolare tutte quelle aziende sarde che subiscono eccessivi costi di trasporto merci, anche all'interno del nostro stesso territorio, e fare in modo che tutte le aree disagiate della Sardegna e quelle più tormentate non subiscano un ulteriore aggravio economico, che incide sullo spopolamento demografico, imprenditoriale, delle forze lavoro.

Tutte le aziende di autotrasporti dislocate nell'Isola beneficeranno di una boccata di ossigeno, con conseguente incremento del traffico/lavoro. Ma non solo, diminuirà infatti il gap tra le imprese dislocate nelle zone interne e svantaggiate da quelle che si trovano a pochi km dalle principali arterie dell'Isola, dai porti e dagli aeroporti.

È un preciso dovere del governo regionale creare condizioni che pongano in situazione di parità (o quanto meno ne attenuino lo svantaggio economico) di una parte di imprese sarde nei confronti di altre, che risultano essere più agevolate per la loro dislocazione geografica.

In realtà, per effetto della presente proposta, tutte le aziende dell'Isola avranno un sicuro incremento del proprio volume di affari, ovvia conseguenza dell'aumento degli scambi commerciali, che saranno incentivati dalle agevolazione sui costi di trasporto dei loro prodotti verso le aziende dislocate all'interno della Sardegna.

Il testo della proposta si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 sulle finalità, incentiva il trasporto interno all'Isola su strada.

Il comma 2 prevede un aiuto/contributo regionale per i trasporti all'interno dell'Isola relativi alle materie prime in favore delle aziende agricole.

Il comma 3 prevede un aiuto/contributo regionale per i trasporti all'interno dell'Isola relativi alle materie prime in favore delle aziende artigiane.

Il comma 4 prevede un aiuto/contributo regionale per i trasporti all'interno dell'Isola relativi alle materie prime in favore dei piccoli commercianti.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento, alla disposizione finanziaria ed all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto. Agevolazioni in favore delle imprese agricole, artigiane e piccoli commercianti per il trasporto interno all'Isola su strada delle materie prime

1. La Regione incentiva il trasporto interno all'Isola su strada, attraverso un sostegno economico da destinarsi alle imprese agricole, a quelle artigiane e ai piccoli commercianti, per i costi di trasporti delle materie prime, così come meglio descritto nei commi che seguono.

2. Per le aziende agricole si riconosce un incentivo - anche attraverso gli aiuti de minimis - per il trasporto all'interno del territorio Regionale delle materie prime (quali cereali, fieno, paglia, concimi), concedendo un contributo a fondo perduto per le spese di trasporto in misura fissa di euro 200 a viaggio, con un importo totale annuo per azienda di euro 1.000. Il viaggio deve essere provato sia dalla bolla di accompagnamento della merce, sia dalla fattura di acquisto delle materie prime. Il contributo è previsto solo per i costi di trasporti delle merci le cui imprese venditrici dalle imprese acquirenti distano almeno 80 km di distanza. La distanza chilometrica deve essere indicata nella fattura e nella bolla di accompagnamento.

3. Per le aziende artigiane si riconosce un incentivo - anche attraverso gli aiuti de minimis - per il trasporto all'interno del territorio regionale delle materie prime (legno, ferro, alluminio, e ogni altro materiale considerato bene primario oggetto di lavorazione) concedendo un contributo a fondo perduto per le spese di trasporto in misura fissa di euro 200 a viaggio, con un importo totale annuo per azienda di euro 1.000. Il viaggio deve essere provato sia dalla bolla di accompagnamento della merce, sia dalla fattura di acquisto delle materie prime. Il contributo è previsto solo per i costi di trasporto delle merci le cui imprese venditrici dalle imprese acquirenti distano almeno 80 km di distanza. La

distanza chilometrica deve essere indicata nella fatture e nella bolla di accompagnamento.

4. Per i piccoli commercianti si riconosce un incentivo - anche attraverso gli aiuti de minimis - per il trasporto all'interno del territorio regionale delle materie prime, concedendo un contributo a fondo perduto per le spese di trasporto in misura fissa di euro 200 a viaggio, con un importo totale annuo per azienda di euro 1.000. Il viaggio deve essere provato sia dalla bolla di accompagnamento della merce, sia dalla fattura di acquisto delle materie prime. Il contributo è previsto solo per i costi di trasporti delle merci le cui imprese venditrici dalle imprese acquirenti distano almeno 80 km di distanza.

La distanza chilometrica deve essere indicata nella fattura e nella bolla di accompagnamento.

Art. 2

Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione e di erogazione delle somme di cui all'articolo 1 sono definite dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge stimati in euro 3.000.000 annui per complessivi euro 9.000.000 (esercizi finanziari 2020, 2021, 2022) si fa fronte, per l'anno 2020, con le risorse di appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 14 - programma 01 e alla missione 16 programma 01, mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2020-2022. Per l'esercizio 2020:

- a) in aumento parte spesa: missione 14 - programma 01, per euro 2.000.000; missione 16 - programma 01 per euro 1.000.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20 -

programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, lettera a), legge regionale 9 marzo 2015, n. 5), per euro 3.000.000.

2. Per le annualità 2021-22 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 14 - programma 01 e della missione 16 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).